

Regolamento comunale centri sociali circoscrizionali

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 1997
- Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 5 aprile 2001

Art. 1 - CENTRI SOCIALI

Nell'ambito delle iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo delegate, i Consigli di Circoscrizione hanno la facoltà di costituire Centri Sociali al fine di favorire e sviluppare la partecipazione popolare alle attività sociali di rilevanza circoscrizionale.

Ove possibile le Circoscrizioni metteranno a disposizione dei Centri Sociali costituiti idonei locali e strutture per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 2 - FUNZIONI DEI CENTRI SOCIALI

I Centri Sociali operano come organismi di promozione e di gestione di attività sociali circoscrizionali.

I Centri Sociali operano attraverso il coinvolgimento e l'utilizzazione dei circoli, associazioni e strutture sociali, culturali, sportive e ricreative operanti nel territorio.

I Centri Sociali favoriscono il coordinamento degli interventi sociali del Comune con quelli gestiti da altre strutture pubbliche.

I Centri Sociali possono cooperare ed organizzare congiuntamente attività sociali che interessino i territori circoscrizionali di pertinenza.

Art. 3 - ORGANI DEL CENTRO SOCIALE

La partecipazione alle attività del Centro Sociale è consentita a tutti i cittadini. Organi del Centro Sociale sono il Comitato di Gestione ed il suo Presidente.

All'inizio del proprio mandato il Consiglio di Circoscrizione nomina, con apposita Deliberazione, il Comitato di Gestione, sentito il suo precedente Presidente. Fino alla nomina del nuovo Comitato di Gestione rimane in carica quello precedente con il suo Presidente, limitatamente alle iniziative già deliberate dal Consiglio di Circoscrizione.

Il Comitato di Gestione è composto da 15 membri di cui 3 da scegliersi fra i Consiglieri circoscrizionali (2 di maggioranza ed 1 di minoranza.) e 12 scelti fra -rappresentanti di enti associazioni di carattere sociale, culturale e sportivo operanti nella circoscrizione, previo apposito avviso pubblico.

I membri del Comitato di Gestione, per qualsiasi motivo cessati dalla carica, vengono sostituiti con deliberazione circoscrizionale.

Il Consiglio di Circoscrizione, su richiesta di almeno 10 consiglieri o di 8 membri del Comitato di Gestione, può procedere alla destituzione di un membro del Comitato di Gestione, compreso il Presidente, per motivi di grave irregolarità in atti connessi alla sua carica o di reiterata inadempienza.

E' consentito ai rappresentanti degli enti e associazioni di carattere sociale, culturale e sportivo, membri del Comitato di gestione, di designare in occasione delle riunioni di tale organo un proprio delegato a partecipare a tutti gli effetti alle sedute, compreso la concorrenza per il raggiungimento del numero legale e il diritto di voto.

Il Comitato di Gestione nella sua prima seduta procede alla nomina del Presidente, al quale competerà la rappresentanza esterna del Centro Sociale e la gestione ed esecuzione delle attività programmate ed approvate. Sempre nella prima seduta il Comitato determinerà le regole per lo svolgimento delle proprie sedute che, comunque, saranno aperte al pubblico.

Il Comitato di Gestione, ove ne ravvisi l'opportunità, nomina Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI

Il Comitato di Gestione del Centro Sociale predispose un programma di intervento sulla base delle situazioni e

necessità circoscrizionali. Le attività sociali proposte debbono rientrare nell'ambito delle materie delegate alla Circoscrizione.

Il programma deve contenere le finalità sociali perseguite, le linee generali di intervento e l'elenco delle iniziative ed attività che il Centro sociale intende organizzare e gestire nel corso dell'anno. Per ciascuna iniziativa dovrà essere indicata la relativa spesa di massima.

Il programma viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Circoscrizione non appena conferite le deleghe da parte del Consiglio Comunale. Il Presidente di Circoscrizione inserisce la discussione del programma nella prima seduta utile del Consiglio di Circoscrizione.

Il Consiglio di Circoscrizione può procedere all'approvazione parziale del programma, limitandolo ad alcune iniziative o a parte di esse.

Dovranno, comunque, essere privilegiate le attività sociali rivolte alle categorie più deboli dei cittadini quali anziani, portatori di handicap, giovani.

Il Consiglio di Circoscrizione, con la deliberazione di approvazione del programma, assume gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza. del bilancio in corso.

I programmi approvati dalla Circoscrizioni sono inviati agli Assessorati agli Affari Sociali, alla Cultura e allo Sport, per l'eventuale coordinamento delle attività a livello comunale.

Art. 5 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI

Il Centro Sociale opera sulla base del programma preventivo annuale di massima approvato dal Consiglio di Circoscrizione.

Per la realizzazione delle singole attività sociali il Comitato di Gestione propone al Consiglio di Circoscrizione l'adozione di specifici atti deliberativi contenenti il programma dettagliato della iniziativa e l'importo preciso di spesa. Tali atti deliberativi confermano l'impegno di spesa assunto in sede di approvazione del programma.

Nel caso di impossibilità di realizzazione o di prevedibile esecuzione difforme rispetto al programma, il Presidente del Comitato di Gestione dovrà dare tempestiva comunicazione al Presidente di Circoscrizione il quale, a sua volta, informerà il Consiglio di Circoscrizione per le determinazioni di competenza.

L'organizzazione, la realizzazione e la verifica delle attività deliberate dal Consiglio di Circoscrizione spetta, con piena responsabilità, al Presidente del Comitato di Gestione o ad un suo delegato, nella persona del Vicepresidente, se nominato, oppure di un membro del Comitato.

Art. 6 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Le spese connesse alla realizzazione di attività sociali realizzate dal Centro Sociale vengono liquidate con provvedimento dirigenziale, previa attestazione di regolarità di esecuzione da parte del Segretario di Circoscrizione e relativo visto del Presidente del Comitato di Gestione sui relativi documenti contabili.

Art. 7 - NORMA TRANSITORIA

Lo Statuto-Regolamento dei Centri Sociali approvato con deliberazione consiliare n° 1796 del 20.12.1985 è abrogato. I Comitati di Gestione dei Centri Sociali operanti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino alla loro sostituzione da parte del competente Consiglio di Circoscrizione .